



PROVINCIA DI MANTOVA

Segretario Generale

Prot. n. 58/SG

Mantova, lì 11 giugno 2013

Al Presidente

Al Direttore Generale

Ai Dirigenti

Oggetto: D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 “Disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti in controllo pubblico”.

La nuova disciplina prevista dal D.Lgs. 39/2013 definisce un sistema articolato di incompatibilità e inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico in conformità a quanto previsto dall'art. 1 commi 49 e 50 della Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”.

Sono previsti due livelli di vigilanza sulla sua corretta applicazione.

Innanzitutto il responsabile del piano anticorruzione (Segretario Generale) cura che siano rispettate le disposizioni in oggetto e, a tal fine, deve contestare all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità; inoltre è tenuto a segnalare i casi di violazione della disciplina alla CIVIT (in quanto autorità nazionale anticorruzione), all'AGCM (per l'esercizio delle sue funzioni in materia di conflitto di interessi) e alla CORTE DEI CONTI (per la verifica di responsabilità amministrativa).

In secondo luogo la CIVIT esercita poteri ispettivi di accertamento di singole fattispecie di conferimento di incarichi potendone anche sospendere il relativo procedimento.

Il sistema delle sanzioni presenta due profili: uno relativo alla nullità degli atti di conferimento dell'incarico o di nomina in violazione delle norme contenute nel D.Lgs. 39/2013, l'altro relativo a profili di responsabilità dell'organo (Presidente Provincia nel nostro caso) che abbia proceduto alla nomina illegittima e al divieto per lo stesso di procedere ad incarichi a nomina per tre mesi.

Gli Enti locali dovranno adeguare entro il 3 agosto i propri ordinamenti al fine di individuare le procedure e gli organi che in via sostitutiva possano procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari.

La disciplina introdotta è estremamente complessa e sarà oggetto di successivi approfondimenti, anche alla luce di eventuali interventi chiarificatori che da più parti vengono auspicati.

La ratio delle norme è comunque quella di prevenire ogni possibile situazione di conflitto di interessi o comunque contrastante con il principio costituzionale di imparzialità.

A tale fine la norma stabilisce casi di inconferibilità e incompatibilità.

Per inconferibilità si intende la preclusione, permanente o temporanea, a conferire incarichi a coloro che:

- a. hanno riportato determinate condanne penali
- b. svolto incarichi o ricoperto incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati da P.A.
- c. svolto incarichi professionali a favore degli enti di cui al punto b
- d. siano stati componenti di organi di indirizzo politico.

Per incompatibilità si intende l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere entro un termine perentorio tra la permanenza nell'incarico e:

1. l'assunzione e svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A. che conferisce l'incarico
2. lo svolgimento di attività professionali
3. l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico.

I casi di inconferibilità si riferiscono a coloro che nei due anni precedenti abbiano svolto:

- a. incarichi amministrativi di vertice di amministratore presso amministrazioni statali, regionali e locali
- b. incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale
- c. incarichi dirigenziali esterni nella P.A., negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.

I casi di incompatibilità si riferiscono a:

1. incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e attività professionali
2. incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice ed amministratore di ente pubblico e cariche di componente degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali
3. incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni ed esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali
4. incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali.

Come appare evidente anche dalla schematizzazione sopra riportata la materia è estremamente complessa ed articolata e necessita, per una completa comprensione, di ulteriori approfondimenti.

Per tale ragione è opportuno che chi procede a nomine e autorizza incarichi si confronti con il Segretario Generale in qualità di responsabile del piano anticorruzione, al fine di evitare l'insorgere delle conseguenze del mancato rispetto della normativa in esame.

E' inoltre necessario che il Settore Affari Generali e Istituzionali ed il Servizio Partecipazioni, per quanto di rispettiva competenza, acquisisca e sistematizzi ogni informazione idonea a rappresentare la situazione in atto, con riferimento sia ai Dirigenti che ai soggetti nominati negli enti strumentali/partecipati della Provincia.

Il Segretario Generale
F.to Francesca Santostefano